

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Lo schema di decreto legislativo all'esame, che attua la Direttiva 2003/99/CE sulle misure di sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici è stato predisposto ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 3, e dell'allegato B della legge 18 aprile 2005, n. 62 (Legge comunitaria 2004).

Il testo è stato concordato con le amministrazioni interessate nel corso di apposite riunioni di coordinamento tenutesi presso il Dipartimento delle politiche comunitarie della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Per la mancata attuazione di tale direttiva la Commissione europea ha emesso, in data 14 dicembre 2004, un parere motivato (proc. n. 2004/0321).

La recepita direttiva 2003/99/CE abroga la direttiva 92/117/CEE, recepita con il decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1998, n. 497 e con il Regolamento del Ministro della sanità 26 settembre 2000, n. 339.

Conseguentemente, nel trasporre detta direttiva 2003/99/CE, non si è ritenuto di utilizzare la tecnica giuridica della "novella" apportando modifiche alla predetta normativa di recepimento della citata direttiva 92/117/CEE, ma si è preferito elaborare un nuovo testo, abrogando contestualmente la normativa attualmente in vigore.

Lo schema è costituito da 10 articoli e 3 allegati.

In particolare, l'articolo 1 individua nella sorveglianza delle zoonosi, degli agenti

zoonotici, nell'indagine epidemiologica dei focolai di tossinfezione alimentare l'oggetto del decreto.

L'articolo 2 prevede le definizioni rilevanti per l'applicazione del decreto, richiamando, oltre a quelle specifiche per le malattie zoonotiche, le definizioni del Regolamento comunitario n. 178 del 2002.

L'articolo 3 prevede a carico delle regioni la raccolta dei dati relativi all'incidenza di zoonosi, di agenti zoonotici e di resistenza agli antimicrobici, nonché il relativo invio al Ministero della salute.

L'articolo 4 stabilisce regole generali per la sorveglianza delle zoonosi, prevedendo, parimenti a carico delle regioni, la raccolta di dati pertinenti e comparabili per individuare e descrivere i pericoli connessi a tali malattie. Inoltre, è stabilito che le Aziende sanitarie locali effettuino una sorveglianza in tutte le fasi della catena alimentare.

L'articolo 5 prevede obblighi a carico degli operatori del settore alimentare, come definito dal Regolamento 178/2002, attraverso la conservazione dei pertinenti isolati e la comunicazione dei risultati alla competente autorità.

L'articolo 6, allo scopo di poter fornire dati comparabili in merito all'incidenza di casi di resistenza agli antimicrobici, richiama l'allegato II ai fini dell'effettuazione della sorveglianza della resistenza a detti antimicrobici.

L'articolo 7 prevede, innanzitutto, che l'operatore del settore alimentare deve conservare il prodotto alimentare o un campione dello stesso quando attua la procedura di cui all'articolo 19,

paragrafo 3, del Regolamento 178 del 2002. Inoltre, è stabilito che l'azienda sanitaria locale proceda, ai fini di acquisire i dati epidemiologici, ad una indagine sui focolai di tossinfezione alimentare.

L'articolo 8 prevede che le regioni valutino le tendenze e le fonti delle zoonosi, degli agenti zoonotici e della resistenza agli antimicrobici.

L'articolo 9 attribuisce al Ministero della salute la possibilità di designare laboratori nazionali di riferimento, a seguito di quelli istituiti in sede comunitaria.

L'articolo 10 stabilisce che dal presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri, né minori entrate, a carico del bilancio dello Stato o della finanza pubblica, in quanto agli adempimenti previsti dal decreto si provvede nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, così come dettagliatamente indicato negli articoli 3, 4 e 7.

L'art. 11 abroga il decreto del Presidente della Repubblica 497 del 1998 e prevede, in conformità all'articolo 15, secondo periodo, della recepita direttiva, che il Regolamento del Ministro della salute 339 del 2000 resta in vigore fino a quando non saranno adottati i programmi di controllo ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento (CE) n. 2160/2003.

Relazione prevista dall'articolo 11 ter della legge 5 agosto 1978 n. 468.

L'applicazione del decreto in esame non comporta nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico del bilancio dello Stato o della finanza pubblica.

Infatti, gli obblighi di raccolta ed analisi dei dati relativi all'incidenza di zoonosi, di agenti zoonotici e di resistenza agli antimicrobici, di cui agli articoli 3 e 4 del decreto, sono svolti dalle Regioni e dalle Province autonome tramite le Aziende unità sanitarie locali, le quali, a loro volta, utilizzano, ove necessario per l'espletamento delle prove diagnostiche, gli Istituti zooprofilattici.

Uguualmente, le attività di sorveglianza e di indagine, poste a carico della Aziende unità sanitarie locali dagli articoli 4 e 7 del decreto, rientrano nei compiti di istituto di tali Aziende.

Le spese per la formazione del personale del Ministero della Salute, prevista dall'articolo 3, comma 4, del decreto, trovano copertura nei limiti degli stanziamenti previsti per analoghe finalità di formazione dall'articolo 2 del decreto legge 8 agosto 1996 n. 429, convertito in legge 21 ottobre 1996 n. 532.

Alle attività di cui agli articoli 3, 4 e 7, fatto salvo quanto già indicato per l'articolo 3, comma 4, del decreto, le amministrazioni sono tenute a provvedere nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio loro assegnati, così come dettagliatamente indicato negli stessi articoli.

Verifica del Ministero dell'economia e delle finanze
Dipartimento Ragioneria dello Stato di cui al decreto n. 468
per gli effetti della legge n. 468 del 5 agosto 1978 n. 468
provvedimento preso in data 11/11/2006

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Ferman

3 SET 2006